



Comune di Camorino

In Piazza 10, 6528 Camorino

Telefono 091 850 46 00 info@camorino.ch

Fax 091 850 46 01 www.camorino.ch

# **REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA**

# **REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA**

## **Indice**

<b>Articolo 1. Basi legali</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 2. Oggetto e scopo**</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 3. Utilizzazione</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 4. Registrazione**</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 5. Comunicazione delle registrazioni</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 6. Protezione dei dati</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 7. Entrata in vigore</b>	<b>4</b>

## **Articolo 1. Basi legali**

<sup>1</sup>Basi legali del presente Regolamento sono gli art. 186 e seguenti della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali.

## **Articolo 2. Oggetto e scopo\*\***

<sup>1</sup>Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Camorino, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati registrati.

<sup>2</sup>La videosorveglianza può essere eseguita dal Comune laddove si trovano infrastrutture pubbliche.

<sup>3</sup>La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere le infrastrutture pubbliche ed il loro esercizio dalle azioni illegali, nonché di risalire agli autori di comportamenti non conformi alle normative applicabili.

## **Articolo 3. Utilizzazione**

<sup>1</sup>Il Municipio decide l'utilizzazione di apparecchi di videosorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179quater CPS).

<sup>2</sup>La videosorveglianza deve essere visibile. Il servizio responsabile, lo scopo e la base legale della videosorveglianza sono indicati nel luogo sorvegliato.

<sup>3</sup>Il Municipio può incaricare terzi di pianificare la videosorveglianza, di installare e di gestire le apparecchiature necessarie.

<sup>4</sup>Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

## **Articolo 4. Registrazione\*\***

<sup>1</sup>Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.

<sup>2</sup>Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi in cui al seguente capoversi, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100. Ore dalla loro registrazione.

<sup>3</sup>Se le registrazioni si riferiscono a un fatto che richiede un giudizio in ambito civile o penale o richiede l'adozione di decisioni amministrative, le immagini saranno conservate fino a quando, a giudizio del Municipio, avranno esaurito il loro scopo probatorio.

<sup>4</sup>Riservata la loro trasmissione secondo il precedente capoverso, se le registrazioni sono estratte per delucidare e provare fatti utili alle autorità giudiziarie, esse devono essere distrutte immediatamente dopo la risoluzione definitiva del caso o dell'inchiesta.

## **Articolo 5. Comunicazione delle registrazioni**

<sup>1</sup>Di principio le registrazioni non sono comunicate a terzi.

<sup>2</sup>Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle seguenti autorità:

- autorità competenti per il perseguimento penale;
- autorità amministrative o giudiziarie alle quali il Comune di Camorino presenta una denuncia o presso le quali fa valere diritti.

<sup>3</sup>La comunicazione delle registrazioni ad un'autorità ai sensi del cpv. precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'autorità è parimenti un'autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.

## **Articolo 6. Protezione dei dati**

<sup>1</sup>Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure necessarie per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.

<sup>2</sup>Non sono considerati terzi la polizia comunale e il personale da esso designato e il personale della cancelleria e dell'ufficio tecnico.

<sup>3</sup>Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987

## **Articolo 7. Entrata in vigore**

<sup>1</sup>Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

<sup>2</sup>Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione.

Approvato dal Consiglio comunale di Camorino nel corso della seduta del 3 dicembre 2007

Approvato e messo in vigore dalla Sezione degli enti locali l'11 marzo 2008

\*\*

Modifiche approvate dal Municipio di Camorino con risoluzione municipale 97 del 15 febbraio 2016;

approvate dal Consiglio comunale di Camorino nel corso della seduta del 14 giugno 2016

approvate e messe in vigore dalla Sezione degli enti locali il 14 ottobre